

Allegato alla delibera Consiglio Comunale n. 9 del 22/02/96 e s.m.i. come modificato con delibera consiglio comunale 14/2004 – 7/2011

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, LA PROMOZIONE UMANA E LE POLITICHE GIOVANILI

Il Comune di Siculiana, in attesa dell'approvazione di una legge -quadro nazionale dei servizi sociali, individua, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90, il seguente Regolamento in cui sono stabiliti i criteri per l'erogazione di interventi di assistenza economica nell'ambito dei servizi sociali comunali a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno, di giovani disoccupati e di associazioni culturali, ricreative ed artigianali.

Lo scopo da raggiungere è quello di disincentivare un certo stato di pigrizia lavorativa e di deresponsabilizzazione del soggetto assistito che a volte, anche da giovane, tende ad appiattirsi nell'abitudine al sussidio.

Per far ciò occorre promuovere una condotta intraprendente, capace di sfociare in un'azione incisiva nel campo socio/culturale, artigianale, ricreativo e sportivo.

**CAPO I
NORME GENERALI**

**Art. 1-
Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 13 della L.R.30/04/1991 n.10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi;
- b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- e) la concessione di sovvenzioni;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, persone ed enti pubblici e privati.

**ART 2-
Definizioni**

1. Ai soli fini del presente Regolamento:

- a) per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative a scopi altamente sociali, di ricerca, etc., aventi rilevante entità;
- b) per concessione di contributi si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per le attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, ricreativi, culturali, sportivi etc.;
- e) per concessione di sussidi ed ausili finanziari si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per sussidio un intervento atto a concorrere, in via generale al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;

- per ausilio finanziario un intervento atto a concorrere al superamento di uno stato di difficoltà della famiglia o della persona dovute a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
d) per attribuzioni di vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio (trasporti, mensa, etc.) senza corrispettivo.

2. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni ed i patrocini senza concessioni in denaro.

ART.3 Commissione Consultiva.

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una commissione consultiva composta ai sensi dell'art. 14.

2. Il parere della Commissione consultiva è obbligatorio ma non vincolante (art.3 comma 4 e 6).

3. Il parere, nel caso in cui siano andate deserte 2 sedute della Commissione, si intende acquisito.

CAPO II INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE O NUCLEI FAMILIARI

ART.4 Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini o le famiglie residenti nel territorio Comunale che versino in condizioni di disagio derivante da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare. Gli interventi possono riguardare eccezionalmente cittadini non residenti nel territorio Comunale per i quali si interverrà con una assistenza economica straordinaria.

ART. 5 Forme di intervento

1. Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) assistenza economica continuativa;
- b) assistenza economica straordinaria;
- e) assegno economico per servizio civico;
- d) assistenza economica integrativa per nuclei familiari con minori o anziani a rischio di istituzionalizzazione;

ART. 6 Assistenza economica continuativa.

1. E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

2. Detto intervento è limitato al periodo necessario di reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

4. Potrà essere interrotta in qualsiasi momento , qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano venute meno.

ART-7

Criteria e misure delle prestazioni d'assistenza economica continuativa

1. E' assistibile un componente per nucleo familiare con ISEE inferiore ad Euro 4.000.00.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Al fine della valutazione della condizione di assistibilità, si deve tenere conto della seguente tabella, in cui sono illustrati gli indicatori dello stato di bisogno (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione espressa in punti.

6. La condizione di bisogno risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio 125.

7. L'ammontare del sussidio continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

punteggio	importo sussidio massimo nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio	
	Attività Civica	Attività Qualificata
da punti 125 a punti 130	600	740
da punti 131 a punti 140	900	1.170
da punti 141 a punti 160	1.200	1.560
oltre punti 160	1.500	1.950

TABELLA

Indicatori dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiedente una base di partenza di 100.

A questo si aggiunge il punteggio proveniente da:

1) ISEE

Per un ISEE compreso:

da ISEE 0 a ISEE 500,00	+ 15
da ISEE 500,01 a ISEE 750,00	+ 10
da ISEE 750,01 a ISEE 1.000,00	+ 5
da ISEE 1.000,01 a ISEE 1.500,00	+ 0
da ISEE 1.500,01 a ISEE 2.300,00	- 5
da ISEE 2.300,01 a ISEE 3.200,00	- 10
da ISEE 3.200,01 a ISEE 4.000,00	-15

2) SITUAZIONE FAMILIARE

Persona singola	punti +15
Per coniuge a carico privo di reddito	punti +10
Per ogni figlio a carico	punti +5

3) SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l'abitazione angusta o povera, etc.

Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra i punti 0 e +15.

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita, può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra i punti 0 e -15.

L'utente già assistito nel servizio civico comunale, in caso di riscontrata grave situazione di disagio economico - sociale, può richiedere l'inserimento straordinario fino ad un massimo di giorni 60. La valutazione di "grave situazione di disagio socio - economico" dovrà avvenire da parte del Servizio Sociale comunale mediante compilazione dell'allegata scheda a seguito di sopralluogo di verifica congiunto con il personale di polizia municipale.

4- SITUAZIONE SANITARIA

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica.

Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra i punti 0 e +15.

5- INDICATORI DEI CONSUMI

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al telefono ecc.

Pertanto, saranno richieste bollette delle aziende fornitrici.

Nei casi di consumi esageratamente eccessivi può essere attribuito un punteggio compreso tra i punti 0 e -15.

“ ART. 7 BIS. VALUTAZIONE PREMIALE.

1. Agli utenti che si distinguono per impegno, dedizione, abnegazione e diligenza nello svolgimento dell'attività civica può essere riconosciuto un ulteriore periodo di giorni 30 di servizio civico.
2. La valutazione, di esclusiva competenza dell'Assistente Sociale comunale, segue una relazione dettagliata del responsabile dell'ufficio che ha avuto assegnato l'unità civica che avvia l'iter istruttorio e la valutazione positiva della commissione consultiva di cui all'art. 14 del presente regolamento.”

ART. 8
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.

1. E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e la situazione familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico di ragazzi meritevoli, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal servizio sanitario nazionale o il venire meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere.

ART. 9
CRITERI E MISURE DELLA PRESTAZIONE D'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. La prestazione economica "una tantum" va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente è tenuto a documentare ed il Servizio Socio - Assistenziale a verificare.

2. In ogni caso il sussidio non potrà superare la spesa sostenuta e documentata. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi.

3. Per fronteggiare esigenze particolari o urgenti il Sindaco o l'Assessore al ramo delegato può disporre, su richiesta dell'interessato e su proposta motivata del Servizio Socio/Assistenziale, l'erogazione di una somma entro il limite massimo di Euro 300,00.

4. La somma anticipata dall'economista comunale deve essere rimborsata entro 30 giorni o, comunque, entro la fine del trimestre in corso.

ART. 10
ASSEGNO ECONOMICO PER IL SERVIZIO CIVICO E SERVIZIO CIVICO QUALIFICATO.

1. I richiedenti il servizio civico e servizio civico qualificato riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sostentamento ed assistibili ai sensi dell'art.7, che siano privi di occupazione ed abili al lavoro, potranno essere chiamati dall'Amministrazione Comunale a svolgere attività civica nei seguenti settori e aree:

servizio di custodia, vigilanza, manutenzione strutture pubbliche (palestre, biblioteche, scuole, strutture sportive ecc.);

servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;

servizi d'aiuto a persone disabili e anziane;

supporto all'attività istituzionale dell'Ente.

2. I suddetti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi

dell'art.2222 del codice civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della comunità, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

3. Per l'inserimento nell'attività di servizio civico e servizio civico qualificato i cittadini interessati devono dichiarare, in apposito modello di domanda, all'uopo predisposto dal servizio Socio – Assistenziale, di non svolgere attività lavorativa alcuna e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato, nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

4. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione contro gli infortuni.

5. Ogni assistito che presterà, servizio civico riceverà un compenso forfettario giornaliero di Euro 10,00 per un'attività di tre ore quotidiane, per un periodo massimo di 150 giorni nell'arco di un anno.

5 bis. Ogni assistito che presterà servizio civico qualificato riceverà un compenso forfettario giornaliero di Euro 13,00 per un'attività di tre ore quotidiane, per un periodo massimo di 150 giorni nell'arco di un anno.

6. L'attività di controllo del lavoro svolto sarà effettuata dagli organi istituzionali del Comune all'uopo incaricati ed annualmente sarà cura dell'Ufficio Socio - Assistenziale predisporre dettagliata relazione sull'andamento del servizio da sottoporre all'attenzione della Commissione.

ART. 11

ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO D'ISTITUZIONALIZZAZIONE E PORTATORI DI HANDICAP.

1. E' intervento socio- economico volto a consentire a minori ed anziani la permanenza nella propria famiglia o, comunque in un altro idoneo nucleo familiare, evitando forme d'istituzionalizzazione impropria che spesso determinano notevoli ed irreversibili conseguenze nonché al reinserimento sociale dei portatori di handicap.

2. Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società, occorre sforzarsi di incoraggiarla, proteggerla e sostenerla anche con mezzi economici.

3. Ai nuclei dei soggetti a rischio di istituzionalizzazione il cui capo famiglia non è inseribile ai sensi dell'art. 10 viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare nella misura massima di Euro 5.00 giornaliere in base alla seguenti fasce reddituali:

reddito familiare	importo sussidio int. giornaliero
fino a Euro 3.000,00	Euro 5,00
da Euro 3.000,01 a Euro 4.500,00	Euro 4,00
da Euro 4.500,001 a Euro 6.000,00	Euro 2,50
Oltre Euro 6.000,00 di reddito annuo non sarà concesso alcun contributo.	

4. Il reddito familiare deve essere considerato al netto di eventuali spese per fitto di casa; inoltre per il coniuge disoccupato a carico deve essere contabilizzato un abbattimento pari a Euro 1.000,00

annue del reddito complessivo, mentre per ogni altro familiare a carico si effettuerà un ulteriore abbattimento di Euro 500,00 annue.

4 bis) I portatori di handicap abili al lavoro nelle attività di cui all'art. 10, al fine di favorirne il reinserimento sociale, vengono inseriti nel servizio civico con una diaria pari al 50% del compenso previsto. La durata degli inserimenti sono valutate esclusivamente ai sensi dell'art. 7 punto 3 fermo restando il limite di cui all'art. 10 comma 5.

4 ter) i nuclei con portatori di handicap che usufruiscono del sostegno di cui supra non possono fare richiesta delle provvidenze di cui alla L. r. 16/86 per il disabile inserito.

ART.12 PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI.

1. La richiesta, da parte delle famiglie o dei cittadini, di contributi e prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modello fornito dall'Ente.

2. L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- Autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il possesso di beni mobili e/o immobili;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero del modello 101 o modello 201 di ciascun componente. In caso di disoccupazione occorre produrre certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio Collocamento al lavoro (nel caso di accoglimento della domanda detto certificato dovrà essere ripresentato con periodicità bimestrale, pena la sospensione del beneficio.);
- Eventuali ricevute d'affitto;
- Ricevute bollette ENEL e telefoniche riferite all'ultimo anno;
- Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- Eventuale altra documentazione richiesta;

La domanda, completata della documentazione prescritta, va protocollata il giorno stesso della presentazione.

ART.13 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO.

1. L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'operatore sociale addetto al servizio che, dopo una approfondita indagine sociale segnalerà l'esistenza di eventuali problematiche per cui si rende necessario attivare il tipo di assistenza idonea.

2. La proposta d'intervento, una volta convalidata dal capo settore competente sarà portata all'attenzione della Commissione Consultiva per la concessione degli interventi da erogare e, successivamente, all'esame della Giunta Municipale.

Art. 14

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED INTERVENTI ASSISTENZIALI ECONOMICI.

1. La Commissione Consultiva per la Concessione di contributi ed interventi assistenziali economici è costituita oltre che dal Responsabile della Posizione organizzativa o suo delegato, che la presiede, da almeno due figure scelte tra le seguenti:
 - Assistente Sociale;
 - Psicologo;
 - Rappresentanti dell'associazionismo e/o volontariato locale.
 - Medico di base;
2. La Commissione, nominata dal Sindaco, è valida per tutto il periodo in cui questi rimane in carica. Essa ha il compito di esprimere parere sulle istanze di concessione dei contributi ed interventi assistenziali economici.
3. Il componenti della commissione svolgeranno l'attività a titolo gratuito.
4. La commissione esprime parere consultivo non vincolante ai fini dell'assistibilità dell'utente.

ART.15 DECISIONE

1. L'organo decisionale è la Giunta Municipale che decide con propria deliberazione previa acquisizione del parere della Commissione di cui al precedente art.14.
2. In caso di accoglimento della richiesta ne indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni.
3. In caso di non accoglimento della domanda devono essere riportate le motivazioni del rigetto.
4. L'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio, con l'indicazione del punteggio attribuito e del relativo sussidio erogato va affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni.

ART.16 AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI -

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale.
2. Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione Comunale si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

CAPO III

ART. 17 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE

1. A favore di associazioni culturali e sportive regolarmente costituite e sedenti in Siciliana sono concessi contributi economici per la realizzazione di iniziative coinvolgenti la comunità, con particolare riguardo a quelle coinvolgenti i giovani.

ART. 18
SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo :

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- e) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgano attività promozionali finalizzati allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità locale.

ART. 19
PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.

1. Gli interventi sono definiti solo su prestazione motivate e corredata della necessaria documentazione.

2. La domanda di assegnazione del contributo deve pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 30 Novembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

3. La domanda deve indicare :

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli enti pubblici, economici, etc. cui sia stata fatta analoga richiesta ;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;
- f) l'accettazione delle condizioni stabilite nel presente regolamento, il riconoscimento della discrezionalità dell'Ente nell'erogazione del contributo ed il diritto dell'Ente di procedere in qualunque momento al controllo sull'effettivo impiego del contributo per le finalità cui è stato richiesto e, in caso di inadempienza, di procedere alla revoca in tutto o in parte del contributo concesso.

4. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento o l'eventuale condizione speciale per l'erogazione.

ART. 20
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari di assegnazione di contributi devono presentare apposita richiesta di erogazione, con la quale deve essere fornita ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini indicati nel programma e relazione illustrativa allegata alla domanda di assegnazione o risultanti dalla deliberazione di assegnazione del contributo nonché dei risultati conseguiti.

2. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della G.M..

3. La somma corrisposta non può mai essere superiore alla differenza tra i costi e i ricavi.

4. Nel caso in cui non risultano pienamente rispettate le condizioni di cui ai precedenti comma 1 e 3, il contributo può essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, può essere revocato.

5. La G. M. a seguito di motivata richiesta, da parte degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

6. Per accedere ai contributi occorre presentare entro il mese di Novembre programmi ed analitici preventivi giustificativi delle spese da sostenere.

7. La Giunta Municipale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e previa acquisizione del parere della Commissione consultiva per lo sport e spettacolo, provvede ad erogare alle associazioni richiedenti i contributi, tenendo conto del grado di coinvolgimento della comunità e, in special modo, del mondo giovanile. Della somma concessa l'associazione deve presentare rendiconto dettagliato con fatture in originale entro gg.60 dalla concessione a saldo del contributo.

ART.21 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DELLO SPORT E SPETTACOLO.

1. Per l'esame delle istanze viene istituita una apposita commissione consultiva composta da:

1) Sindaco o Assessore da lui delegato;
2) Da n° 3 membri nominati dal Sindaco tra i cittadini che, per motivi professionali o di volontariato, abbiano acquisito particolare competenza nel campo degli interventi sportivi ed artistico – culturale.

2. La Commissione nominata dal Sindaco rimane in carica per tutta la durata del suo mandato.

3. I provvedimenti adottati dalla G.M. in contrasto con il parere espresso dalla Commissione consultiva debbono essere debitamente giustificati.

4. Qualora la Commissione debitamente convocata non si riunisse per mancanza del numero legale dei partecipanti il parere si considera acquisito.

ART. 22 CONTRIBUTO A SCUOLE PUBBLICHE

1. In considerazione di particolari fini istituzionali svolti, sono esonerati dal rispetto delle procedure del presente regolamento le Scuole pubbliche che richiedono contributi per fini istituzionali.

CAPO IV CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

ART. 23 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE SOVVENZIONI

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo come definite dal precedente art.2 lettera a):

a) le persone fisiche;

- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica la cui attività, oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.

ART. 24

SCOPO DELLE SOVVENZIONI.

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps ecc. aventi anche sede fuori dal Comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 25

CARATTERE DELLE SOVVENZIONI

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
- a) straordinario: quando sono oggetto di un singolo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
 - b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 26

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata. Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12.00 del giorno 30 Settembre.
2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
- l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta.;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
 - l'esatta indicazione della sede del domicilio fiscale;
- Entro 60 giorni questa verrà sottoposta all'esame della Commissione di cui al precedente art.
3. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione di C.C. o della G. M. su proposta della commissione di cui al precedente art. 3 in base alla rispettiva competenza come disciplinato dal precedente art.20.
4. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 27
SOMMINISTRAZIONE DELLE SOVVENZIONI

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione di G.M. o C.C. a seguito di richiesta degli interessati.
2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi - ricavi.
4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, accenti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

ART. 28
SOGGETTI BENEFICIARI DI -VANTAGGI ECONOMICI-

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo come definiti dal precedente art. 2 lettera d) :
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc, non aventi personalità giuridica.

ART. 29
SCOPO DELLA CONCESSIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso Enti., Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 30
NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO.

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - 1) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.
 - 2) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffe agevolata:

- 1) trasporto scolastico;
- 2) attività sportive gestite dal Comune;
- 3) assistenza domiciliare,

In ogni caso si applicano gli speciali Regolamenti Comunali per l'uso dei beni Comunali.

ART.31

PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene.
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, i gruppi, i comitati ecc,: gli scopi istitutivi;

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 3 e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto, per l'uso occasionale non è richiesta la stipula del contratto.

3. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione riscaldamento, pulizie ecc).

ART. 32

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO.

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficiò sarà disposta dalla G.M. sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

ART. 33 PRINCIPI.

1. Per alleviare il disagio socio-culturale e colmare la mancanza di spazi per attività giovanili, nonché per offrire delle opportunità di rimozione di tutte le forme di disadattamento e di

emarginazione è istituito, nel Comune di Siculiana , l'albo delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali.

ART. 34 ISCRIZIONE.

1. Possono conseguire l'iscrizione all'Albo le associazioni, costituite con atto notarile la cui attività si fonda, a norma di statuto, sulle prestazioni volontarie dei soci che ne fanno parte, che non hanno fine di lucro e che dimostrino di possedere capacità organizzativa e qualificazione professionale adeguate ai servizi che intendono attuare in favore della comunità.

2. Per l'iscrizione va presentata istanza in carta legale, nei tempi e nei modi all'uopo abiliti ed adeguatamente pubblicizzati, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, apposita scheda informativa sull'attività svolta, dichiarazione ai sensi della legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

ART.35 ACCERTAMENTI E VERIFICHE.

1. Prima dell'iscrizione all'Albo vanno effettuati da parte del servizio socio – assistenziale opportuni accertamenti e verifiche.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno viene effettuata la revisione dell'Albo per potere eventualmente cancellare le associazioni nei cui confronti sono venuti meno i requisiti prescritti nonché iscriverne delle nuove che ne facciano richiesta.

3. L'esito della revisione annuale va pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi entro i quali chiunque può prenderne visione ed avanzare eventuali osservazioni ed opposizioni.

ART. 36 PROGETTI OBIETTIVI-

1. Le Associazioni e le Cooperative sociali iscritte all'Albo devono presentare all'ufficio socio/Assistenziale del Comune progetti obiettivi in conformità al successivo art.33 contenenti una relazione illustrativa con particolare descrizione delle iniziative rivolte verso i giovani e delle finalità, che si intendono perseguire.

2. I progetti vanno corredati, inoltre, di analitici impegni di spesa con indicazione dei tempi, dei mezzi e degli operatori necessari alla loro attuazione.

ART. 37 FINALITÀ DEI PROGETTI OBIETTIVI.

1. I progetti devono mirare alla rimozione di qualsiasi forma di disagio giovanile per garantire una migliore crescita psico-fisica, attraverso le diverse forme di espressione:
- tecnico - pratica, al fine di sviluppare le abilità pratiche e manuali;

- artistica, stimolando tutte le forme di espressione teatrale, musicale, corporea e gestuale;
- culturale, per una crescita intellettuale armoniosa;
- tecnico - artigianale, al fine di incentivare le attenzioni dei giovani verso le varie forme di artigianato;
- fisico - sportiva, al fine di fornire ai giovani opportunità di impiego del tempo libero in attività sane ed utili non solo per la cura del corpo ma anche dello spirito.

ART. 38

COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PROGETTI OBIETTIVI

1. Per l'esame delle istanze di iscrizione, è istituita un'apposita Commissione consultiva per i progetti obiettivi composta da:
 - a) Sindaco o Assessore da lui delegato che la presiede;
 - b) n° 2 rappresentanti di associazioni o cooperative sociali presenti nel Comune (in mancanza n°2 giovani al di sotto dei 25 anni di età in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consiglieri Comunali).
 - c) n°1 assistente sociale;
 - d) n°1 psicologo o medico di base;
 - e) n° 1 insegnante;
 - f) Il responsabile del servizio socio/assistenziale, che espleta anche funzioni di segretario.
2. La Commissione, nominata dal Sindaco con sua determinazione, rimane valida per tutto il periodo in cui questi rimane in carica.

ART.39

FUNZIONI.

1. La Commissione ha il compito di esaminare i progetti obiettivi delle associazioni o cooperative sociali iscritte o che chiedono l'iscrizione all'Albo, verificandone la finalità sociale e l'attuabilità con facoltà di richiedere opportune modifiche ed integrazioni per renderli conformi ai principi fissati nel presente regolamento.
2. Esprime parere di competenza e trasmette le istanze alla Giunta Municipale per l'adozione degli atti deliberativi conseguenziali.
3. Stabilisce, altresì, i tempi ed i modi per l'attuazione e verifica semestralmente le istanze pervenute, per cancellazione o iscrizione.

ART.40

MODALITÀ' DI EROGAZIONE.

1. Per i progetti accolti le associazioni e /o le cooperative usufruiscono in sede di realizzazione, del 40% delle somme anticipatamente e del rimanente 60% a consuntivo, previa presentazione delle fatture e/o pezze giustificative delle spese effettivamente sostenute in originale.

ART. 41

IMPUTAZIONE.

1. Per l'attuazione dei progetti il Comune potrà utilizzare le somme di cui alla L R n 22/86 e/o le somme dei capitoli di bilancio inerenti le attività culturali, ricreative e sportive o di formazione professionale.

2. I progetti devono essere affidati direttamente dal Comune, tramite apposita convenzione, alle associazioni o cooperative iscritte all'Albo.

ART.42 CONTROLLI.

1. Il Sindaco, l'Assessore delegato, l'Ufficio Socio/Assistenziale, una Commissione consiliare appositamente nominata dal Consiglio Com/le svolgono attività di controllo e di verifica dell'attuazione dei progetti.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

ART 43 RIESAME DELLE SITUAZIONI IN ATTO.

1. Entro mesi sei dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale sentite le commissioni consultive, procede al riesame di tutte le situazioni in atto.

2. Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame è esteso a tutti i beni, sia del demanio che del patrimonio, al fine anche di rilevare eventuali irregolarità. ed abusi di qualsiasi natura.

3. Entro il termine di cui al precedente comma 1, la Giunta Comunale deve produrre al Consiglio Comunale dettagliata relazione.

ART.44 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 30/4/1991, n. 10, è fissato in giorni 60 dalla presentazione della richiesta o della proposta d'ufficio.

ART.45 INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE

1. Ai sensi dell'art.4 della L.R. 30/4/91, n" 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue

N. ord. ! Oggetto ! Settori d'intervento ! unità organizzativa ! t. definiz.

1	Sovvenzioni di cui al capo II	Servizi socio/ass.li	Indelicato Domenico	gg.60
2	Contributi di cui al capo III	Servizi socio-assi.li	Indelicato Domenico	gg. 60
3	Sussidi ed ausili	Servizi socio-ass.li	Indelicato Domenico	gg.60

**finanziari di cui al
capo IV eV/B**

4 Vantaggi economici di cui al capo V/A	Ufficio Tecnico	Alletto Gaetano	gg. 60
5 Vantaggi economici di cui al capo VI	Servizi socio ass/li	Indelicato Domenico	gg. 60

**ART. 46
INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO.**

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione, si applicano le norme di cui al presente Regolamento.

**ART.47
LEGGE ED ATTI REGOLAMENTARI -**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate, in quanto applicabili :

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

**ART.48
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.25 della Legge 27/12/85, n°816, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente art. 3 nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio.

**ART.49
ENTRATA IN VIGORE -**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

2. In applicazione della disposizione contenuta, nell'art. 13 della LR.n°10, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'attività amministrativa, sono stabiliti i criteri e le modalità da seguire nell'attività erogativa affinché, nell'osservanza delle determinazioni che vanno ad assumersi, vengano tutelati i diritti dei cittadini ed assicurata, trasparenza nell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia e di pubblicità propri dell'amministrazione pubblica.

3. L'attività erogativa di cui al comma 1 si esplica attraverso:
a) la concessione di sovvenzioni;

- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di ausili e sussidi finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed Enti pubblici e privati.

ART. 50

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Sindaco provvederà alla pubblicazione, nell'Albo Pretorio del Comune, per gg. 30 consecutivi, dell'elenco di tutte le erogazioni concesse nell'esercizio precedente.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE